

**Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

1.- È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il codice del terzo settore - o CTS - la Fondazione denominata "San Giacomo della Marca" Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, ETS.

**Articolo 2 - SEDE**

1.- la Fondazione ha sede in Porto San Giorgio (FM), al viale Lungomare Gramsci Nord n. 1.

2.- il Consiglio Direttivo della Fondazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini del Comune di Porto San Giorgio (FM) senza che ciò comporti modifica dello statuto.

3.- il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative.

**Articolo 3 - DURATA**

1.- la Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 4 - AUTONOMIA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.- la Fondazione è una persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale.

2.- la Fondazione è soggetta al CTS, al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni nonché ad ogni altra normativa applicabile.

**Articolo 5 - FINALITA' ED ATTIVITA'**

1.- la Fondazione, senza scopo di lucro, neppure indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con spirito di mutua collaborazione ed assistenza, favorendo i valori della libertà, della sussidiarietà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

2.- la Fondazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio in via principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere "i" e "w" del CTS, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, nonché di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e dei diritti dei consumatori e degli utenti delle menzionate attività di interesse generale.

3.- nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra la Fondazione stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore delle attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario, relative o riferite alle comunità, promuove e sollecita il dibattito, il confronto e l'approfondimento sulla presenza e sul ruolo delle comunità territoriali nella società italiana e particolarmente nella regione Marche, promuove, costituisce, amministra organismi

editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la presenza ed il ruolo dei corpi intermedi nella società italiana ed in particolare nella regione Marche.

4.- per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni anche modali.

#### **Articolo 6 - ATTIVITA' DIVERSE**

1.- la Fondazione può svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, attività diverse nel rispetto e nei limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS.

2.- è attribuita al Consiglio Direttivo competenza per la individuazione delle attività diverse che potranno essere svolte, nel rispetto di quanto indicato al comma precedente, dalla Fondazione.

#### **Articolo 7 - PERSONALITA' GIURIDICA**

1.- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del CTS, la Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore nel presupposto della sussistenza e del mantenimento di un patrimonio, come definito nel successivo articolo 8 del presente statuto, non inferiore al minimo prescritto dal richiamato articolo 22.

#### **Articolo 8 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

1.- Il patrimonio della Fondazione è pari a Euro 107.423,00 (centosettemilaquattrocentoventitré e zero centesimi) superiore al minimo di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi), e costituisce il patrimonio strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del CTS. Il valore del patrimonio della Fondazione deve essere mantenuto nella sua consistenza non inferiore al minimo necessario per il mantenimento della personalità giuridica. Qualora risulti che, in conseguenza di perdite, sia diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo indicato dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività in altra forma;

2.- la Fondazione finanzia la sua attività mediante:

- i proventi derivanti dalla gestione dei beni di cui ha la proprietà o comunque la disponibilità;
- i redditi comunque derivanti dal proprio patrimonio;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto della propria attività;
- le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni

testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

- ogni altra entrata conseguita e non specificamente destinata a incremento del patrimonio.

3.- la Fondazione può svolgere attività di raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

4.- l'attività di raccolta di fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o la erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2 del CTS.

5.- la Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta. Se il contratto non è redatto in forma scritta l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- nel caso di finanziamento fruttifero di interessi, il relativo tasso non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente in materia, diminuito di un punto percentuale. Se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente in materia, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente in materia, diminuito di un punto percentuale.

6.- qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

7.- il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

- per effetto di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate

ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per l'attività corrente della Fondazione.

8.- qualora si renda necessario o anche solo opportuno il Consiglio Direttivo può decidere, seguendo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al pagamento degli oneri e delle spese per l'attività corrente della Fondazione.

#### **Articolo 9 - ORGANI**

1.- sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il revisore legale, qualora la sua nomina sia effettuata in adempimento agli obblighi di legge ovvero sia volontariamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 - REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA' E DI PROFESSIONALITA'**

1.- i componenti gli organi della Fondazione devono essere persone di specchiata moralità ed indiscussa probità. Essi devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnica e amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nell'ambito amministrativo e gestionale ovvero in relazione ai settori in cui opera la Fondazione.

2.- non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
- i soggetti dichiarati falliti negli ultimi cinque anni ed i condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi, fin quando sia vigente tale interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta per un qualunque delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

#### **Articolo 11 - INCOMPATIBILITA'**

1.- non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini in linea retta e/o collaterale entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dei dipendenti in servizio della Fondazione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione;
- coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo presso l'ente al quale lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione ovvero abbiano, con il predetto ente, rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato

ovvero collaborazioni di ogni tipo, anche a tempo determinato, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini in linea retta e/o collaterale entro il quarto grado dei membri degli organi di tale ente o dei dipendenti in servizio dello stesso;

- gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;

- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione senza aver eseguito un tempestivo, spontaneo ed integrale risarcimento dello stesso ovvero abbiano lite pendente con essa.

#### **Articolo 12 - COMPENSI**

1.- le cariche negli organi della Fondazione diversi dall'Organo di controllo sono ricoperte e svolte a titolo del tutto gratuito. I compensi dell'Organo di controllo sono determinati da parte del medesimo soggetto che, ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, ne effettua la nomina, in uno con la nomina stessa.

2.- non è consentita alcuna forma di rimborso forfetario di spese a favore dei componenti gli organi della Fondazione, essendo tuttavia consentito, esclusivamente nei termini espressamente deliberati dal Consiglio Direttivo, il mero rimborso delle spese specificamente sostenute per l'esercizio di funzioni espressamente, e di volta in volta, richieste dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1.- il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, nominati dalla associazione "Amici della Fondazione San Giacomo della Marca", costituita con atto registrato in Ascoli Piceno, in data 26 luglio 2023, al numero 530, serie 3.

2.- il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi membri, il Presidente ed un Vice Presidente.

3.- i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, computando anche quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi. Nel caso di dimissioni o del verificarsi di altra causa di decadenza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, l'associazione "Amici della Fondazione San Giacomo della Marca" provvederà a sostituire il componente dimissionario o decaduto nel più breve tempo possibile, così da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività della Fondazione. Il componente così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

#### **Articolo 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1.- il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

2.- al Consiglio Direttivo compete di:

- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il revisore legale e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

3.- il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

4.- il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

**Articolo 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1.- il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al trimestre. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due consiglieri.

2.- il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei componenti del Organo di controllo, così come comunicato dagli stessi al momento della nomina o, in caso di successiva variazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente della Fondazione.

3.- in caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, ventiquattro ore prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

4.- le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5.- il Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le

deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

6.- le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

7.- non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

8.- le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora possano cagionare ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

9.- il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente dell'adunanza ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 16 - PRESIDENTE**

1.- il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi natura, ordine e grado.

2.- il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza può compiere atti di competenza del Consiglio. In tal caso deve quanto prima convocare il Consiglio Direttivo per sottoporre allo stesso la delibera sulla ratifica del suo operato;
- svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio Direttivo, vigila sulla corretta adozione ed esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

3.- in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, al quale in questo caso spetta la rappresentanza legale. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del

Presidente.

4.- il Presidente può conferire a membri del Consiglio Direttivo o a terzi procura speciale per il compimento di singoli atti.

#### **Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO**

1.- l'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- può in qualsiasi momento procedere - così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo - ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- esercita le funzioni di revisione legale dei conti, ove non sia stata effettuata la nomina di un revisore.

2.- l'Organo di controllo è nominato dalla associazione "Amici della Fondazione San Giacomo della Marca", costituita con atto registrato in Ascoli Piceno, in data 26 luglio 2023, al numero 530, serie 3, che può designarlo in forma monocratica ovvero in forma collegiale, nominando tre componenti. L'Organo così nominato, qualora sia costituito in forma collegiale, designa al proprio interno il Presidente.

3.- i membri dell'Organo di controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica tre esercizi, computando anche quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi.

4.- i componenti l'Organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5.- le deliberazioni dell'Organo di controllo, ove esso sia costituito in forma collegiale, sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'Organo di controllo. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

6.- nel caso di dimissioni o del verificarsi altra causa di decadenza di uno dei componenti l'Organo di controllo, la associazione "Amici della Fondazione San Giacomo della Marca" provvederà a sostituire il componente dimissionario o decaduto nel più breve tempo possibile così da non pregiudicare il regolare funzionamento di detto organo.

7.- l'Organo di controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dell'Organo di controllo.

8.- la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento che dia certezza di ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

9.- l'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

10.- l'Organo di controllo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

11.- le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al presidente dell'adunanza ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18 - VOLONTARI E DIPENDENTI**

1.- la Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del CTS.

2.- la Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.- la Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del CTS.

4.- l'attività del volontario non può essere retribuita in

alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa mediante delibera del Consiglio Direttivo che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS.

5.- la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

6.- la Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale fermo il rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del CTS.

#### **Articolo 19 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI**

1.- la Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

2.- la Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per lo svolgimento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3.- qualora la Fondazione esercitasse direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

#### **Articolo 20 - BILANCIO**

1.- l'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2.- gli eventuali utili della gestione devono essere reimpiegati per l'attività della Fondazione e l'incremento del patrimonio della stessa in base ai criteri di cui al precedente articolo 8. In nessun caso è ammessa la distribuzione di utili a soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.

3.- il Consiglio Direttivo redige e approva, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio della Fondazione e provvede a redigere una relazione sull'attività svolta. Entrambi i documenti sono trasmessi all'Organo di controllo che, nei trenta giorni successivi, o comunque nei diversi termini eventualmente disposti da disposizioni normative, trasmette al Consiglio Direttivo una propria relazione redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 1, del codice civile che, assieme al bilancio cui si riferisce, viene pubblicata nel sito internet della Fondazione entro i quindici giorni successivi.

#### **Articolo 21 - NOMINE IN VIA SOSTITUTIVA**

1.- qualora la associazione "Amici della Fondazione San Giacomo della Marca" non provveda alle nomine che ad essa sono attribuite ai sensi del presente statuto al più tardi 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli Organi della Fondazione ovvero, in caso di dimissioni o decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni o dalla decadenza, le relative nomine sono effettuate dal Presidente del Tribunale competente, cui dovrà rivolgersi nel più breve tempo possibile il Presidente o, in carenza di sua richiesta, il Presidente dell'Organo di controllo ovvero il componente unico dello stesso.

**Articolo 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1.- la Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2.- i beni della Fondazione che residuano una volta esaurita la liquidazione sono devoluti a enti del Terzo Settore che perseguono fini analoghi, su deliberazione unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS.

FIRMATI: Massimo Valentini - Albino Farina Notaio (segue impronta sigillo)